

Alla Provincia di Salerno


Oggetto: proposta di Ptcp di Salerno
delibera di GP n.479 del 27.12.2010

In riferimento alla comunicazione del 16.3.2011, Prot. n.73396, si
trasmettono le osservazioni di cui all'oggetto formulate da questo
Istituto.

Presidente INU Campania
Prof. Ing. Roberto Gerundo



Il Presidente



IV Trav. Montenuovo
Licola Patria 9/A
80072 Pozzuoli (Na)
Tel./Fax 0818661303
E-MAIL
presidente@inucampania.it
segreteria@inucampania.it

Osservazioni alla proposta di Ptcp di Salerno 2011

Impostazione complessiva del Ptcp

Forma del piano

Preliminarmente, si rileva che il Ptcp, a differenza del precedente, si fonda su una *pianificazione dinamica*, incentrata sulle cosiddette *Conferenze di Ambito*; si tratta, cioè, di una forma di pianificazione molto flessibile, che rimanda alla negoziazione qualsiasi determinazione in materia di assetto del territorio.

Ci si chiede se i comuni non avessero preferito, a tale flessibilità, un Ptcp maggiormente definito nei contenuti, che potesse agevolarli in determinate decisioni, piuttosto che essere lasciati nella quasi completa indeterminazione per quanto attiene agli aspetti relativi all'organizzazione del territorio in sede di redazione del Puc.

Si tratta di un Ptcp che, come si dirà anche in seguito, non fissa i carichi insediativi ammissibili sul territorio e, pertanto, non si sostanzia attraverso scelte ben definite. Si riproporrebbe, cioè, quanto già avvenuto con l'approvazione del *piano territoriale regionale* (Ptr), quale documento di mero indirizzo, la cui approvazione, peraltro, rimaneva di competenza della stessa Regione.

La Regione pertanto, approvando il Ptcp di Salerno approverebbe solo un contenitore prevalentemente procedurale.

Ai sensi della Lr 16/2004, infine, non sembra che la Provincia abbia facoltà di tenere un processo di pianificazione provinciale, e individuazione delle relative scelte, indefinitamente *aperto*.

Elaborati di piano

Il Ptcp non contiene alcun elenco ufficiale degli elaborati di piano. Le Nta del Ptcp, pur facendo riferimento ad articolazioni del territorio provinciale, non stabiliscono alcuna univoca corrispondenza con gli specifici elaborati di piano, non comprendendosi, pertanto, le porzioni di territorio cui sono da applicarsi determinate disposizioni o parametri di utilizzazione.

In particolare, con riferimento al titolo II delle Nta, Partizione del territorio, sono richiamati, senza esplicito riferimento all'elaborato, i sistemi e sottosistemi del territorio rurale e aperto, Tavola 2.3.1 - *Il territorio rurale e aperto*, ma non è chiaro quale sia il riferimento ai sottosistemi ai fini dell'applicazione di indici e parametri di cui agli artt. 69, 72, 76, 81. Il riferimento sarebbe potuto essere La Tavola 1.5.1 - *La carta dell'uso agricolo*, ovvero la Tavola 1.5.2 - *Le risorse naturalistiche ed agroforestali*, ma la nomenclatura non trova corrispondenza nella terminologia utilizzata nelle Nta. Si deve ritenere che il riallineamento in tal senso debba avvenire all'interno dei Puc, cui è demandata la individuazione di dettaglio dei sistemi, non essendone tuttavia precisati i criteri.

Le Tavole grafiche sono rappresentate in una scala di riduzione (1:50.000, ma più spesso 1:75.000 e 1:120.000) non adatte a riportare informazioni sufficientemente dettagliate e non consentono una verifica puntuale ed accurata dei relativi contenuti.

Con riferimento alla Tavola 1.3.2a - *I beni paesaggistici*, si osserva come siano individuate fasce di 1.000 m dalle sponde dei corsi d'acqua e 5.000 m dalla costa, individuati nel Ptr dalla Regione, senza che ci sia una corrispondenza nelle Nta che ne chiariscano la disciplina. Si tratta, in realtà, di una indeterminazione che proviene dal citato Ptr, cui il Ptcp non fornisce una soluzione interpretativa.

Un elaborato di cui il Ptcp risulta carente è la mosaicatura degli strumenti urbanistici generali comunali vigenti, di cui si ravvisa una notevole utilità ai fini di una maggiore consapevolezza delle scelte di indirizzo da assumere per la stessa pianificazione comunale, anche a proposito di quanto si dirà in merito alle norme di salvaguardia.

Contenuti

Contenuti normativi

Si ritiene che taluni contenuti delle Nta del Ptcp si occupino, piuttosto che di contenuti, di aspetti di metodo, per quanto concerne, ad esempio, la decadenza dei piani e il relativo commissariamento. Le Nta si propongono una efficacia che è tipicamente da normativa regionale, ovvero da norma di governo del territorio o da suo regolamento. Tale dimensione regolamentare del Ptcp si inserisce in una fase di carenza della Lr 16/2004 e nelle more del relativo regolamento di attuazione. Fra le norme aventi tale improprio carattere, si annoverano le seguenti:

- le Nta, all'art.59 - *Adeguamento dei Puc al Ptcp e misure di salvaguardia*, afferma che "Tutti i comuni della Provincia devono dotarsi di un Puc conforme e compatibile al presente Ptcp entro 12 mesi dalla sua approvazione, con potere sostitutivo della Provincia in caso di inutile decorrenza del termine, ai sensi della vigente legislazione regionale";
- anche quanto previsto dall'art.58, che assegna ai comuni 120 giorni per trasmettere, ad una apposita Unità di piano, una previsione di carichi insediativi per il successivo quinquennio, sembra essere piuttosto una norma regionale che di Ptcp;
- l'art.61 si preoccupa di precisare i contenuti degli *atti di programmazione degli interventi* (Api), invadendo le competenze normative regionali.

Carichi insediativi

Il dimensionamento insediativo è disciplinato dall'art.58 delle Nta, che assegna ai comuni 120 giorni per trasmettere, ad una apposita Unità di piano, una previsione di carichi insediativi per il successivo quinquennio. L'Unità di piano redigerà una proposta di dimensionamento da portare nella competente *Conferenza di Ambito territoriale identitario*. Il *Piano di Dimensionamento Provinciale*, che definisce i pesi d'Ambito, è approvato in Giunta provinciale. L'art.59, ai fini del dimensionamento, prevede la produzione, da parte dei comuni, di una *relazione di congruità* dei carichi insediativi previsti nei rispettivi strumenti urbanistici.

Il Ptcp, pertanto, non definisce, quale contenuto strutturale, i carichi insediativi, come previsto dalla delibera di Gr 834/2007, a maggiore specificazione della Lr 16/2004, art.18, comma 5, lettera b), ma rimanda tale compito a una procedura che prevede l'indizione di apposite *Conferenze di Ambito*. Di tali Conferenze, infine, non è meglio precisato il funzionamento.

Programmazione

Con riferimento a quanto previsto dall'art.58, che assegna ai comuni 120 giorni per trasmettere, all'apposita Unità di piano, una previsione di carichi insediativi per il successivo quinquennio, non potendo, tale periodo temporale, riferirsi né alla durata del mandato amministrativo della Provincia, né dei comuni, dato il generale sfasamento dei tempi con cui decorrono, si deve ritenere che si faccia riferimento a un arco temporale di un quinquennio, al fine di stabilire un rapporto con la scheda 1 - *Interventi da realizzarsi nel quinquennio* (Serie 3 - *Interventi infrastrutturali e per la rete della mobilità*) piuttosto che alla durata di operabilità dei vincoli espropriativi o procedimentali o, ancora, ai contenuti degli Api che, peraltro, ai sensi della Lr 16/2004, devono fare riferimento a un periodo triennale.

Alla luce di quanto previsto dallo stesso art.125 delle Nta del Ptcp, circa gli scenari di proiezione e l'orizzonte temporale delle previsioni dei Puc, si ritiene opportuno un riallineamento dei tempi, riferendo al decennio la previsione di carichi insediativi da parte dei comuni, in quanto è con riferimento all'interesse di tale arco temporale che, nella migliore ipotesi, si dispiegano gli effetti dell'attuazione dei piani.

Disposizioni strutturali

Una maggiore definizione delle disposizioni strutturali del Ptcp, da sostanzarsi mediante una rappresentazione a una scala più grande (ad esempio: 1:25.000), avrebbe potuto consentire di sgravare i comuni, in fase di redazione dei Puc, dall'onere di predisporre gli elaborati relativi a tale componente di piano, in linea con gli orientamenti disciplinari e con quanto emerso in fase di elaborazione del *regolamento regionale* alla Lr 16/2004, così come previsto dalla Lr 1/2011, laddove si afferma che il piano strutturale del Puc fa riferimento, in sintesi, agli elementi strutturali del Ptcp, precisandoli, ove necessario, a scala comunale. Tali elementi sono: analisi geomorfologiche, vegetazionali, idrogeologiche; individuazione dei centri storici; individuazione delle aree di trasformazione urbana; individuazione delle aree produttive destinate anche al terziario ed alla grande distribuzione commerciale; individuazione aree a vocazione agricola; ricognizione ed individuazione aree vincolate.

Norme di salvaguardia

Le Nta, all'art.59 - *Adeguamento dei Puc al Ptcp e misure di salvaguardia*, al comma 3, afferma che "Ai fini del dimensionamento, il rispetto delle norme di salvaguardia è garantito tramite la produzione da parte dei comuni di una relazione di congruità dei carichi insediativi previsti nei loro strumenti urbanistici rispetto ai criteri del presente Piano, trasmessa alla competente Unità di Piano che esprime parere vincolante in merito alla conformità e compatibilità della stessa".

E' da ritenere che ci si riferisca agli strumenti urbanistici in corso di redazione/formazione, non potendo riguardare i piani vigenti. Se così non fosse, occorrerebbe modificare la norma affrancando le previsioni dei piani comunali vigenti, anche di recente approvazione, a meno di eventuali evidenti condizioni di contrasto col Ptcp, dall'obbligo di una rimodulazione dei contenuti, cosa che rischia di introdurre elevati livelli di conflittualità con i comuni e gli stessi privati, anche in sede di giurisprudenza amministrativa, essendosi ormai consolidato un articolato sistema di aspettative per le comunità insediate.

Si ritiene, pertanto, che debbano essere fatti salvi i contenuti dei piani comunali vigenti. Al tempo stesso, si ritiene che debbano essere adeguati al Ptcp i piani comunali la cui attuazione comprometta:

- a) aree e beni di *rilevante interesse paesaggistico-ambientale*;
- b) interventi chiaramente definiti di *alto interesse strategico* provinciale.

Per i piani vigenti le norme di salvaguardia opererebbero esclusivamente al verificarsi di almeno una delle due condizioni precedenti, che, peraltro, dovrebbero essere chiarite esplicitamente a tali fini dal Ptcp.

Per i Puc già deliberati o adottati, invece, i suddetti due punti verrebbero verificati in fase di approvazione da parte della Provincia.

Unità di paesaggio

Per quanto le Nta affermino che l'indicazione cartografica delle *unità di paesaggio identitario* sia flessibile e che possono essere adeguate in sede di Conferenza d'Ambito (Nta, art.2, comma 8, art.3 comma 8; art.12, comma 7), il Ptcp non esplicita come siano state tecnicamente definite e perimetrate (Nta, art.12, comma 5), (tavola 2.5.2 - *Gli ambiti identitari e le unità di paesaggio*).

Non è, inoltre, esplicitato il rapporto, ai fini delle scelte di pianificazione, tra i sistemi del territorio rurale e aperto, individuati nella Tavola 2.3.1 - *Il territorio rurale e aperto*, e le suddette *unità di paesaggio*.

Perequazione territoriale

Nelle Nta, all'art.2, lettera k del comma 7, si fa riferimento a "l'applicazione di criteri perequativi, ovvero l'equa ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei benefici derivanti dagli accordi". Sembra essere l'unico riferimento a forme di *perequazione territoriale*, dovendosi ipotizzare che l'eventuale necessità di ripartizione di vantaggi e oneri fra i singoli comuni di ciascun Ambito avvenga in sede di Conferenza d'Ambito. Tuttavia, data la notevole estensione degli Ambiti, si ritiene che eventuali applicazioni di forme di *perequazione territoriale* possano, in maniera volontaria, riguardare anche un sottinsieme dei comuni in essi ricompresi.

Energie rinnovabili

L'Allegato 3 della relazione informa che la provincia di Salerno dispone di una superficie di circa 22 kmq inutilizzata, essenzialmente per motivi di carattere economico, ed è, quindi, potenzialmente idonea per l'installazione di impianti a energia solare (campi fotovoltaici) di potenza adeguata per la produzione di energia elettrica.

Lo stesso Allegato afferma che, per la valutazione del potenziale eolico provinciale, debbano essere effettuati alcuni passi, quali: la generazione della *mappa eolica di primo livello* della Provincia, la realizzazione di un Sit per la selezione dei siti eolici potenziali, la produzione di mappe eoliche dei siti selezionati, la verifica della vincolistica territoriale esistente e, infine, valutazioni economiche su ipotesi di impianti connessi alla rete. Sono, tuttavia, identificati sei siti che presentano caratteristiche idonee ad applicazioni eoliche.

Orbene, poiché l'Allegato traccia una procedura, che, in grandi linee, appare condivisibile, per la selezione di siti idonei all'installazione di impianti eolici, si ritiene che i suddetti siti debbano essere individuati solo a valle dell'applicazione di tale procedura, escludendosi che si possa fare riferimento a un elenco di siti, le cui caratteristiche, evidentemente, possano anche non verificare tutti i requisiti sottesi alla suddetta procedura, a meno che non lo siano già stati, per cui sarebbe richiesta una esplicita affermazione in tal senso.

Con riferimento alle Nta, tuttavia, l'unico riferimento alle energie rinnovabili si ritrova a proposito delle *cave* (art.87 - *Criteri d'uso*), laddove si afferma che "deve essere incentivata la utilizzazione dei fronti terrazzati per l'impianto di centrali fotovoltaiche". Ulteriori riferimenti sono relativi alle discariche individuate dal *piano d'ambito provinciale sulla gestione dei rifiuti* (Nta, art.29 - *Rischio rifiuti*), e circa la conversione delle cave dismesse (Nta, art.30 - *Rischio attività estrattive*) ai fini dello sfruttamento delle risorse energetiche alternative. Si condivide la necessità di intervenire su cave e discariche ai fini di una loro riconversione ai fini della produzione di energia rinnovabile.

Si ritiene, comunque, che, per il rilevante impatto che impianti eolici e fotovoltaici producono su ampie porzioni di territorio provinciale, e per la pertinenza che assume il Ptcp per tali problematiche territoriali, le Nta debbano disciplinare l'installazione prevedendo necessarie *norme di salvaguardia* in attesa che specifiche procedure, quali quella sopra delineata, da estendere anche al fotovoltaico, possano, in tempi definiti, portare alla individuazione di aree idonee ad ospitarne i siti, da rappresentare e precisare su apposite tavole del Ptcp.

Rifiuti

Il Ptcp, oltre ad annunciare la realizzazione del termovalorizzatore di Salerno a servizio della provincia, opera (Nta, art.29 - *Rischio rifiuti*) un rinvio dinamico al *piano d'ambito provinciale sulle gestione dei rifiuti*, da cui "discendono tutti gli effetti giuridici previsti dalla legge, con effetto immediatamente conformativo del territorio e con obbligo di recepimento e adeguamento immediato di tutti gli strumenti sottordinati".

Si ritiene che il Ptcp debba assumersi l'onere di individuare i siti connessi alla gestione dei rifiuti, siti che, per loro natura, determinano non irrilevanti riflessi sull'assetto del territorio all'area vasta. L'individuazione di tali siti potrebbe seguire una procedura analoga, con tutte le differenze del caso,

a quella prefigurata per la individuazione dei siti idonei all'installazione di impianti per le energie rinnovabili.

Rapporto ambientale

Il *Rapporto ambientale* (Ra) del Ptcp non fa alcun riferimento al fatto che l'esito positivo della *valutazione ambientale strategica* (Vas) del Ptcp possa risparmiare, anche a determinate condizioni, l'obbligo per i singoli comuni di redazione del Ra dei rispettivi Puc e/o di effettuarne la Vas.

Si ritiene che lo stesso quadro conoscitivo del Ra del Ptcp possa concorrere, quantomeno per i comuni di piccole dimensioni, alla costruzione del quadro conoscitivo del Ra relativo al rispettivo Puc, per cui lo stesso Ra dovrebbe essere rinforzato e specificato al fine di perseguire tale obiettivo. Le Nta del Ptcp dovrebbero contenere specifiche prescrizioni in merito ad entrambe le questioni sopra evidenziate.

Implicazioni con il piano casa regionale circa gli incrementi edilizi

Le Nta contemplano la possibilità che i Puc possano prevedere incrementi edilizi *una tantum* per adeguamenti funzionali (art. 85, comma 3, lettera a; comma 4, lettera a) per premialità (art. 97, comma 1); si ritiene necessario che le stesse Nta si esprimano circa la non cumulabilità di tali quote edilizie con gli incrementi e le premialità previsti dal cosiddetto *piano casa* regionale (Lr 19/2009 e smi).

Unità gestione rischi e risorse

All'art.23 si richiama un *elenco allegato*, che sembra mancante, relativo a enti o autorità chiamati a partecipare ad apposito tavolo tecnico. Entro 30 giorni possono pervenire richieste di inserimento nel suddetto elenco.

Piani di sviluppo aziendale

Le Nta del Ptcp, in continuità con i contenuti del Ptr in materia, affida ai *piani di sviluppo aziendale* (art.37, comma 3) la stima delle esigenze di interventi edilizi in zona agricola, contemplando (comma 7) la possibilità di realizzazione di maggiori volumi o di insediamento in lotti di minori dimensioni di quanto prescritto per le varie sottozone, qualora ne sia dimostrata la necessità da parte di tale strumento, previa approvazione del competente Settore agricoltura provinciale.

Si esprime forte perplessità circa il ricorso al *piano di sviluppo aziendale*, in forza del quale il Ptcp, in qualche modo, riapre e si aggiunge al *piano casa* regionale circa la maggiore possibilità di edificazione nelle zone agricole (Lr 1/2011, art.6-bis). Si ritiene, cioè, che, rispetto ai limiti già imposti dalle normative nazionali e regionali e dai singoli piani urbanistici comunali, e rispetto alle enormi quantità edilizie che si sono già ampiamente consumate, si tratti di una forma di flessibilizzazione che offre, ancora una volta, uno strumento che apre alla realizzazione all'utilizzo, in maniera molto spesso impropria e surrettizia, di ulteriori quantità edilizie in territori pregiati, per assecondare una domanda di residenzialità in zona agricola non connessa alla produzione agricola.

Le maggiori perplessità concernono la reale possibilità di controllo e di verifica, da parte delle amministrazioni locali o di altri enti normativamente preposti, circa l'effettivo rispetto di quanto dichiarato nei suddetti piani in merito a: titolarità, necessità, quantità, utilizzazione, tempi, ecc. Ulteriore perplessità si esprime circa la destinazione assegnabile, a fine esercizio, ai volumi stabilmente realizzati a seguito delle trasformazioni assentite.

Nel caso il Ptcp voglia confermare il ricorso al suddetto piano di sviluppo aziendale, si ritiene che questo non debba prevedere la possibilità di deroga rispetto ai lotti minimi e agli indici massimi, o anche alla titolarità all'intervento, così come già fissati negli strumenti urbanistici comunali. In caso contrario, si contravverrebbe, ancora una volta, al principio del minimo consumo di suolo, che il Ptcp dichiara voler perseguire.

In generale, si ritiene che in zona agricola si debba intervenire per grandi aree aziendali, onde evitare processi di frammentazione capaci di accelerare i fenomeni di spreco di suolo agricolo. Comunque, a fronte di eventuali forme di flessibilità, dovrebbero essere contestualmente introdotti meccanismi correnti di monitoraggio e controllo delle trasformazioni edilizie in zona agricola, tesi ad evitare l'utilizzo o la conversione impropria dei relativi manufatti a scopi residenziali, così come avvenuto surrettiziamente nel recente passato.

Il porto commerciale

Con riferimento alla Tavola 2.1.1 - *Le infrastrutture, i trasporti e la logistica*, il Ptcp prevede la localizzazione del *porto-isola commerciale* e della retrostante area logistica (*district-park*) alla foce del Tusciano, in territorio di Battipaglia.

Si esprime perplessità su quanto il Ptcp esplicitamente afferma (art.38, comma 3, lettera c) circa la possibilità di coniugare il turismo con la presenza di un porto commerciale e relativo retroporto.

Si evidenzia, in ogni caso, come tale scelta contrasti con la vocazione affidata alla Piana del Sele negli ultimi venti anni da tutti gli atti di pianificazione e programmazione territoriale, che, in forza dei suoi caratteri paesaggistici e ambientali, riposa su agricoltura, zootecnia e turismo, come evidenzia la dominante *paesistico ambientale culturale* assegnata a quest'area dal Ptr e confermata dal Ptcp in parola. Si osserva, per inciso, che lo stesso Ptr alcuna menzione fa della localizzazione di un porto commerciale lungo il litorale a sud di Salerno, ma, al contrario, afferma che "il progetto di sviluppo del porto commerciale si concentra su una crescita ed un potenziamento *modulare* dello scalo attuale" (pg.65 della relazione del Ptr).

Si evidenzia, altresì, come una scelta di tale portata debba necessariamente discendere da decisioni sovraordinate in ambito Ue e di governo nazionale o, quantomeno, far parte del piano infrastrutture per il Mezzogiorno ed essere promosso e sostenuto dalla Regione nei propri piani generale (Ptr) e di settore (piano regionale dei trasporti).

Si ritiene, pertanto, che, allo stato, tale scelta localizzativa vada stralciata dal Ptcp.

A fronte della scala di rappresentazione (1:120.000), il *district-park* assume una forma specifica, tale da far presupporre una sua ben determinata localizzazione alla scala urbanistica; tale presumibile livello di dettaglio, in forma e dimensione, della previsione, contrasta con la carenza conoscitiva del territorio in cui la stessa va ad atterrare, sovrapponendosi in maniera non coerente con il complesso sistema di preesistenze. Le norme di salvaguardia che opereranno a fronte di una indeterminatezza temporale della realizzazione dell'intervento.

Peraltro, il Ra del Ptcp non approfondisce né dimostra la generale sostenibilità dell'intervento da parte del contesto territoriale.

Si ritiene, viceversa, che tale tipo di previsione, oltre che avere un avallo sovraordinato, debba fondare su un apposito *studio di fattibilità* che ne accerti la concreta realizzabilità dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, nonché su una necessaria *valutazione di impatto ambientale* (Via), solo a seguito del quale possa essere inserita, mediante apposita variante, all'interno del Ptcp, consentendo che siano applicate le conseguenti norme di salvaguardia.

L'Università di Salerno

Si ritiene che l'Università di Salerno sia una delle principali centralità dell'intera Provincia di Salerno.

La sua consolidata rilevanza fisica e funzionale e le conseguenti notevoli implicazioni sull'esteso sistema urbano circostante, costituito da insediamenti residenziali, produttivi (agglomerato Asi di Fisciano – Mercato San Severino), commerciali (Ikea), alberghiere e infrastrutturali di assoluto

rilievo, anche in vista della ulteriore centralità che tale territorio assumerà in relazione alla presenza, poco a sud, della stazione di Salerno dell'AV/AC.

La *dominante* da attribuire al sistema territoriale incentrato sull'insediamento universitario è, pertanto, alla luce delle tendenze evolutive che coinvolgono tale territorio, più propriamente identificabile come *ricerca, innovazione e servizi*, come testimoniano ampiamente le presenze e le stesse iniziative endogene ed esogene che coinvolgono la Valle dell'Irno.

Si rileva come la scheda n.8, relativa al *piano di settore provinciale* (PSP) dei poli di eccellenza tecnologico-produttivi e dei servizi superiori del territorio avanzato, trascura il ruolo che l'ateneo salernitano svolge nei campi della ricerca e dell'innovazione, oltre che nella formazione.

Si evidenzia, più in generale, come il Ptcp si limiti a prendere atto della presenza dell'Università di Salerno, ma appare carente di uno specifico approfondimento relativamente agli insediamenti universitari di Fisciano e Baronissi nella Valle dell'Irno e, in particolare, del loro rapporto con il territorio circostante, che, da tempo, avrebbero richiesto una forma di pianificazione generale intercomunale in base alla quale guidare e coordinare i processi insediativi nell'area.

Si propone, pertanto, l'inserimento di uno specifico PSP - *Università di Salerno*, nel quale delineare le potenziali prospettive e direttrici di sviluppo dell'ateneo nella Valle dell'Irno, anche in considerazione della necessità di coordinare una serie di iniziative in itinere, già definite, promosse dai singoli comuni, quali la *città dei giovani*, in territorio di Baronissi, il *polo per la logistica*, in territorio di Mercato San Severino, con le varie iniziative per la residenzialità studentesca, che possono presentare il rischio di produrre inutili duplicazioni e conseguenti diseconomie e disordine funzionale. I processi insediativi in atto vanno disciplinati mediante uno stralcio di dettaglio, a contenuto strutturale, del Ptcp.

Al di là delle valutazioni circa una più opportuna delimitazione dell'Ambito territoriale identitario in cui ricade l'Università, comunque eccessivamente esteso, si ritiene necessario un approfondimento sul bacino di influenza funzionale determinato dalla presenza dei campus universitari, rappresentato dai comuni di Fisciano, Baronissi, Calvanico, Mercato S. Severino e Pellezzano, oltre Salerno, cui vanno, tuttavia, ineludibilmente aggiunti i comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore, di competenza di altro Ptcp, ma necessariamente da includere nella forma di una copianificazione che coinvolga, oltre alla Provincia di Avellino, attraverso il Ptr, anche la stessa Regione.